

Spese Stragiudiziali

R.G. n. 19611/2009

1537/11

Rep 2531/11

Sent. n.

TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Michele Caccese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 19611/2009 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di Pace e vertente

TRA

, elett.te dom.ta in Napoli, piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10, Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, dal quale è rapp.ta e difesa, unitamente all'avv. Tiziana Conte, in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

APPELLANTE

E



, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta
in Napoli, via G. Donizetti n. 1/E, presso lo studio dell'avv.
dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta relativa al giudizi9o di primo grado

APPELLATA

E


dom.to in Napoli, via Lepanto n. 97

APPELLATO-CONTUMACE

CONCLUSIONI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 29857/08, pronunciata in data 26/4-5/5/2008, il Giudice di
Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei
confronti di e della diretta ad ottenere il
risarcimento dei danni alla persona ed a cose subiti a seguito del sinistro stradale
verificatosi in data 21/12/2002 in Napoli, via Saverio Altamura, nel corso del
quale l'istante, mentre si trovava a bordo del ciclomotore Piaggio tg. 5TKFT, era
impattata contro lo sportello anteriore sinistro dell'autovettura Ford tg. BJ 202
WF - di proprietà del ed assicurata per la R.C.A. presso la predetta
compagnia - improvvisamente aperto dal conducente, fermo in attesa di fare
rifornimento di benzina presso un distributore, condannava i resistenti al



127
20 BEZ. CIVIL

pagamento della somma di € 3.297,12, a titolo risarcitorio, oltre interessi e spese processuali, liquidate in € 854,20, di cui € 104,20 per esborsi, € 300,00 per diritti ed € 450,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore distrattario.

Con ricorso depositato in data 13/5/2009, la _____ proponeva appello avverso la suddetta sentenza, deducendo:

- che il Giudice di Pace non aveva liquidato la parcella del difensore per l'attività svolta e le spese sostenute nella fase stragiudiziale;
- che, in particolare, dalla parcella depositata nel giudizio di primo grado emergeva che l'importo dovuto per le suindicate causali era pari ad € 1.077,63;
- che nessuna motivazione aveva il Giudice di prime cure adottato sul punto;
- che, inoltre, nella impugnata sentenza la liquidazione delle spese di lite era del tutto incongrua;
- che, in particolare, il Giudice di Pace, pur in presenza di una nota spese analiticamente redatta, aveva apoditticamente liquidato € 300,00 per diritti ed € 450,00 per onorario.

Pertanto, chiedeva accogliersi l'appello e, per l'effetto, così provvedere:

- liquidare l'importo di € 1.077,63, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, per i costi relativi all'assistenza medica e legale stragiudiziale;
- liquidare, per le spese di primo grado, € 632,08 per esborsi, € 2.085,00 per diritti ed € 1.023,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., ovvero quei diversi importi ritenuti di giustizia, con attribuzione al procuratore distrattario.

Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello.



POL
12°
CIVILE

Si costituiva invece la _____ la quale chiedeva rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.

Quindi, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 10/2/2011 la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo dichiarata la contumacia dell'appellato il quale, benché ritualmente evocato, non si è costituita in giudizio.

Ciò posto, rileva il Tribunale che l'appello è fondato per quanto di ragione e, quindi, deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.

Invero, quanto al primo motivo di impugnazione, come affermato dalla Suprema Corte *"tra le spese che il giudice deve liquidare ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c. con la sentenza che chiude il processo, sono da considerare anche quelle indicate nella nota spese relative ad attività stragiudiziali purché aventi carattere preparatorio e di stretta connessione rispetto alle spese per prestazioni giudiziali ovvero purché risultino necessarie e giustificate, essendo rimesso al giudice, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 c.p.c., di escludere dalla ripetizione soltanto le spese sostenute dalla parte vittoriosa che siano ritenute eccessive o superflue"* (così Cass. 15/9/2000, n. 12181).

Nella specie, premesso che la _____ depositava in primo grado la parcella relativa alle spese di assistenza stragiudiziale, possono riconoscersi alla stessa, per siffatto titolo, i seguenti importi:




- diritti: € 77,00;
- onorario: 253,00;
- esborsi: € 155,00.

In particolare, non competono alla parte le seguenti voci di diritti: esame certificato cronologico del P.R.A., non essendo tale diritto riconducibile al n. 11 della Tabella B dei diritti di avvocato; nota spese, perché il relativo diritto è previsto per la sola nota concernente le spese processuali; Collazione di tale nota spesa. Quanto agli onorari, gli stessi, tenuto conto della tutt'altro che rilevante complessità della questione, vanno liquidati al minimo (€ 65,00 per "pareri orali", € 13,00 per il diritto "posizione archivio", € 140,00 per "esame e studio della pratica", € 35,00 per "conferenza di trattazione", occorrendo precisare che compete una sola voce in esame).

Pertanto, va riconosciuto all'appellante, per spese di assistenza stragiudiziale, l'importo complessivo di € 485,00.

Quanto alla doglianza concernente la liquidazione di spese, diritti ed onorari, rileva il Tribunale che il Giudice di Pace, pur in presenza della nota spese depositata dalla parte, ha inteso prescindere del tutto dalle risultanze di tale atto, senza adottare alcuna motivazione sul punto, liquidando per gli esborsi la somma di € 104,20, per i diritti la somma di € 300,00 e per gli onorari la somma di € 450,00. In proposito, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il Giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste, ma è tenuto ad indicare dettagliatamente e specificamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire



l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi (cfr., tra le altre, Cass. 8/2/2007, n. 2748; Cass. 19/472006, n. 9082; Cass. 3/11/2005, n. 21325). Orbene, poiché il Giudice di primo grado, come detto, non si è attenuto a siffatti principi, occorre procedere nella presente sede alla liquidazione dei suddetti diritti ed onorari, tenendo conto delle considerazioni di seguito esposte.

Tanto premesso, i diritti vanno liquidati in relazione alle voci indicate nella nota spese depositata nel giudizio di primo grado dalla _____, tenuto conto dello "scaglione" di valore ricompreso tra € 2.601,00 ed € 5.200,00.


Ciò posto, i diritti devono essere liquidati come indicati nella menzionata nota spese, espunte, però le seguenti voci: "*nota d'iscrizione a ruolo*", non essendo riconducibile la stessa ad uno scritto difensivo; "*collazione-dattilografia*" relativa alla predetta nota; "*esame decreto*", non essendo riconducibile detta voce — come invece indicato nella nota spese — alla Tabella B, n. 16, che si riferisce all'esame del testo integrale "*della sentenza o della ordinanza collegiale*"; "*costituzione in giudizio*", perché assorbita dalla voce relativa alla "*iscrizione della causa a ruolo*"; "*esame procura _____*", essendo previsto tale diritto solo per l'esame della "*procura notarile*", in alternativa alla "*autentica di ogni firma*", il che implica che deve trattarsi della procura conferita dal proprio cliente.

Al netto delle voci come innanzi escluse dal computo, i diritti concernenti il giudizio di primo grado risultano pari ad € 1.973,00 (€ 2.085,00 – € 112,00).

Quanto, invece, agli onorari, gli stessi vanno liquidati come segue:

studio controversia € 80,00;

ispezione luoghi - ricerca documenti € 30,00;



CIVILE

12°

consultazione con il cliente	€ 40,00;
preparazione dell'atto introduttivo	€ 80,00;
assistenza a ciascuna udienza (4, esclusi i meri rinvii)	€ 120,00;
assistenza alla prova testimoniale	€ 80,00;
redazione comparsa conclusionale	€ 250,00.

Va precisato che non possono liquidarsi due onorari per "ispezione dei luoghi" e "ricerca documenti", perché la Tabella A contempla una sola voce cumulativa.


Pertanto, gli onorari vanno determinati nell'importo complessivo di € 680,00.

Quanto, infine, agli esborsi, essi vanno riconosciuti nella misura complessiva di € 619,95, così come indicato in nota spese, espunte, però – per le ragioni innanzi esposte – le voci "nota d'iscrizione a ruolo" e "collazione-dattilografia" ad essa relativa.

In definitiva, la somma complessivamente spettante alla pari a complessivi € 3.272,95, di cui € 619,95, € 1.973,00 per diritti ed € 680,00 per onorario, somma superiore di € 2.418,75 rispetto a quella liquidata nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori.

La conseguenza è che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata limitatamente agli importi come sopra determinati a titolo di spese di assistenza stragiudiziale e di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado.

Le spese del presente grado di appello seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv.



Michele Liguori, il quale risulta aver effettuato anche in sede di gravame la dichiarazione prevista dall'art. 93 c.p.c. Con riguardo a detta liquidazione, deve farsi riferimento all'importo indicato nella nota spese all'uopo depositata, espunte, perché non dovute, le voci barrate con un trattino (riporto parcella stragiudiziale: non previsto; registrazione sentenza e disamina titolo: non dovuti perché dovuti nella fase dell'intimazione dell'atto di precetto o dell'esecuzione; delega ed autentica: non dovuto perché l'appellante ha agito in forza della procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; costituzione in giudizio: non dovuto perché assorbito dalla voce iscrizione a ruolo; esame procura della controparte: non previsto in Tabella; esame dispositivo, esame sentenza definitiva, e ritiro fascicolo: non dovuti perché relativi alla fase successiva alla decisione di merito).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____, con atto ricorso depositato in data 13/5/2009, nei confronti di _____ e _____ avverso la sentenza n. 29857/08, pronunciata in data 26/4-5/5/2008 dal Giudice di Pace di Napoli, così provvede:

- a) dichiara la contumacia di _____
- b) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla _____ e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese di assistenza stragiudiziale e quelle processuale relative al giudizio di primo grado come segue:

- € 485,00 per assistenza stragiudiziale;



- € 3.272,95, di cui € 619,95, € 1.973,00 per diritti ed € 680,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.

Michele Liguori;

c) condanna il _____ con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore della _____ dei suindicati importi;


d) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

SEZ. CIVILE

e) condanna il _____ e la _____ con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore della _____, delle spese di lite relative al presente grado di appello, che liquida in complessivi € 2.248,45, di cui € 270,45 per esborsi, € 1.159,00 per diritti, € 600,00 per onorario ed € 219,00 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori.

Napoli, 10/2/2011.

IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Michele Caccese)



TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
14 FEB. 2011
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Roberta Sepe